

# **CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE DI PMI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI – L.R. n. 3 del 4/01/2001 art. 9**

## **Oggetto e finalità**

Favorire l'accesso delle famiglie al credito al consumo di beni durevoli mediante la prestazione di garanzie.

## **Soggetti beneficiari**

Cittadini appartenenti a nuclei familiari con un reddito complessivo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 15.000 e che non abbiano riportato condanne penali per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare composto dal soggetto beneficiario, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

## **Soggetti richiedenti**

- Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93;
- Società finanziarie controllate da banche e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo;

che hanno sottoscritto formale accettazione del regolamento di attuazione che hanno ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie a fini del collegamento telematico con il gestore.

## **Natura della garanzia del fondo**

Garanzia a "prima richiesta" – commisurata all'esposizione del finanziatore al momento dell'insolvenza del beneficiario – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

## **Misura della garanzia del fondo**

**50% del finanziamento** fino ad un importo massimo garantito per nucleo familiare di **€ 1.500**. Nel limite di tali importi la perdita è liquidata in misura pari al 50% dell'esposizione del finanziatore al momento dell'insolvenza del debitore per capitale e interessi contrattuali e di mora.

## **Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili**

Sono ammissibili i finanziamenti di durata da uno a quattro anni, con piano di ammortamento a rate mensili, non ancora concessi al momento dell'ammissione al Fondo, da regolare ad un tasso di interesse non superiore al TAEG rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia. I finanziamenti devono essere erogati entro quindici giorni dalla data di ammissione al Fondo.

Non sono ammissibili le richieste relative a:

- crediti al consumo concessi precedentemente alla ammissione alla garanzia del Fondo;
- soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari che abbiano in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal Fondo a favore di un loro componente;
- soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari per i quali risulti che ad un loro componente sia stata inviata l'intimazione di pagamento.

## **Modalità di concessione**

La garanzia è concessa per via telematica in tempo reale.

## **Dotazione del fondo**

16 milioni di euro.

## **Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare alla richiesta di credito al consumo presentata ai soggetti richiedenti**

I soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti, anche tramite l'impresa venditrice dei beni di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:

- Apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati prima specificati;
- Valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle amministrazioni pubbliche alle quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;

- Dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli: tale dichiarazione non è dovuta nel caso di operazioni effettuati dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.

### **Richieste di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata**

I soggetti richiedenti:

- a. Trasmettono al gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, previa verifica della completezza della rispondenza formale della documentazione presentata dai soggetti beneficiari;
- b. Comunicano al gestore entro sette giorni lavorativi da suo verificarsi, a pena di sospensione ad operare con il Fondo, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del credito al consumo.

### **Ammissione del richieste al Fondo**

Il gestore secondo l'ordine cronologico, verifica per ogni richiesta:

- la completezza dei dati trasmessi;
- il rispetto dell'importo massimo garantibile per soggetto beneficiario;
- che non siano in essere garanzie concesse a soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- che a nessun componente del nucleo sia stata inviata l'intimazione di pagamento;
- la disponibilità impegnabili sul Fondo.

Quindi, il gestore accantona una quota del credito al consumo garantito e comunica in tempo reale ai soggetti richiedenti l'ammissione dell'operazione alla garanzia, ovvero i motivi che ne hanno determinato la non ammissione.

La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.

### **Controlli e verifiche**

I soggetti richiedenti devono conservare tutta la relativa documentazione per il tempo di cinque anni dalla data di comunicazione di ammissione al Fondo.

### **Attivazione della garanzia**

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti devono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta.

L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.

Trascorsi novanta giorni dalla data di invio della intimazione, senza che sia intervenuto il pagamento, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.

La richiesta di attivazione deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data di invio della intimazione e alla richiesta devono essere allegati:

- dichiarazione del soggetto richiedente che attesti la data dell'inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione degli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate, l'ammontare dell'esposizione;
- copia della documentazione presentata dal soggetto beneficiario;
- copia del contratto di finanziamento;
- copia del piano di ammortamento.

Entro novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione il gestore nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e, subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida ai soggetti richiedenti nel limite dell'importo massimo garantito, un importo pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione.

### **Surrogazione reale**

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate.

### **Versamenti al Fondo**

I soggetti richiedenti versano al Fondo una commissione una tantum pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia. Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno, il gestore richiede ai soggetti richiedenti il pagamento della commissione relativa alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre.

Il mancato versamento delle commissioni è motivo di inefficacia delle garanzie rilasciate nel trimestre di riferimento.